

## DONO REGALE DI S.S. PIO XII

Il suo Giubileo Episcopale portò luce e conforto a tutti gli spiriti amanti del bene. Ed Egli nella sua infaticabile, inesauribile dedizione alla Gloria di Dio, alla salute delle anime, nella finezza della sua provvidenza, col **Motu proprio** «*Summo Solacio*» (12-5) concede a tutti i Sacerdoti, per un anno, il **Privilegio dell'Altare per i Defunti**. Il S. Padre è sicuro, «che questi Tesori aperti alla Cristianità saranno altamente apprezzati da tutti, e in modo specialissimo (potissimum) dai Sacerdoti». Essi infatti per questo dono, per un nuovo titolo sono costituiti Ministri delle Misericordie Divine nella Sanzione del Soprannaturale, che, quantunque temporanea, ha luogo nel Purgatorio: e di più possono dare a sé stessi un pensiero molto pio, efficace, ricordando, che essi pure attende il Giudizio Divino, «quod nemo nisi per Gratiam Tuam. (Dei) securus ingreditur» (II die Litaniar. Ambros.). Anche (per dir poco) noi sacerdoti abbiamo bisogno di questo aiuto. Dunque: Grazie a Dio ed al Papa: «*Gratias Deo super inenarrabili dono Ejus*». II Cor., 9, 15.

I. Le nozioni fondamentali inerenti al Dono augusto le fornisce il **P. Hilgers S. J.**, che compendì l'opera classica tedesca del **P. Beringer S. J.** «*Le Indulgenze*». Anche l'Hilgers, tradotto ed aggiornato dal **Giambene**, fu approvato dalla **S. Congregazione delle Indulgenze**, con decreto 24 maggio 1899. Al § 28 l'Hilgers fa osservare: «Dicesi altare privilegiato quello, al quale dal Sommo Pontefice è stato annesso per favore speciale il seguente privilegio: ogni volta, che un sacerdote vi dice la Messa per l'anima di un fedele morto in Grazia di Dio, gli ottiene a modo di suffragio dal Tesoro della Chiesa una Indulgenza Plenaria, che in virtù dei meriti di Nostro Signore, della SS. Vergine e dei Santi, libera l'anima di quel defunto da tutte le pene del Purgatorio. Naturalmente dipende dagli imperscrutabili consigli di Dio, che l'Indulgenza venga applicata a quell'anima interamente o solo in parte: (parliamo degli altari Privilegiati pei Defunti). Fra le Indulgenze applicate ai Defunti e quelle dell'Altare privilegiato ci sembra essere questa differenza, che l'Indulgenza dell'altare Privilegiato si lucra con più certezza che le altre, non perchè sia più autentica e debba ispirare più fiducia; ma perchè è più eccellente e sicuro il mezzo, col quale è trasmessa ai trapassati. Tal mezzo, infatti, è il S. Sacrificio della Messa; e l'Indulgenza è ad esso congiunta.

Ora il S. Sacrificio, in quanto è espiatorio, ha la forza di togliere gli ostacoli, che spesso si oppongono alla Divina Giustizia, perchè un'Indulgenza sia realmente applicata a questa o a quell'anima purgante».

NB. «*Sacerdotes qui heroicum actum caritatis emisierint, indulto altaris privilegiati personalis gaudere possunt singulis anni diebus*»; così nel **Preces et opera indulgentiis ditata**, n. 547, non solo quest'anno; ma sempre.

II. E convien qui determinare alcuni punti:

a) La S. Penitenzieria (decr. 10 giugno benigne approvato e confermato da S. S. Pio XII) dichiara «che i Sacerdoti possono

lucrare ed applicare l'Indulgenza Plenaria uni animae ab ipsis ad libitum designatae independenter a Missae applicatione ».

b) Le anime purganti hanno certo, sempre l'intenzione di ricevere il frutto: non aspettano altro. Quanto al celebrante, il Codice J. C. (can. 925, § 2) dice: « Ut subjectum capax eas (indulgentias) revera lucretur, debet habere intentionem saltem generalem eas acquirendi ». Nota qui il Gury-Jorio S. J., n. 760: « Id est ad minimum interpretativam (quam S. Alphonsus l. 6, n. 82 generalem appellat), seu rectius, habitualement implicitam, qua, scilicet homo capax indulgentias lucrandi, eas actu positivo non eccludat ». Tutti gli autori consigliano, che almeno tratto tratto si emetta o si rinnovi l'intenzione espressa.

c) Dal decreto della S. Sede non si richiede più sub poena nullitatis, che la S. Messa per l'Altare privilegiato sia celebrata de requie aut de feria aut de vigilia, coll'orazione propria del defunto (quando la Liturgia lo permette): id tamen laudabiliter fieri, aggiunge il S. Officio, cum licet ac decet, pietatis gratia erga defunctum » 19 febr. 913 - **Monitore Eccles.**, v. 25, pag. 63 - Acta Ap. Sed. v. 5, pag. 122.

d) Fra gli autori recenti, che trattano l'argomento, oltre il Jorio segnalò: il Prof. Gennaro, Salesiano, Elementa Th. M. v. V, n. 992 e seg. - il Cappello S. J. Th. M. De Foenit. n. 690 - il Vermeersch Epitome Jur. Can. vol. II, n. 212. - Il confronto fra il nostro Privilegio e quello dell'Altare Gregoriano e Le trenta Messe Gregoriane è facile per sé: ne tratta anche il Card. Gennari nel vol. I delle Consultazioni, Consult. 137, § I, pag. 786 e 793.

e) Il sacerdote che celebrò in altari privilegiato pro defuncto può lo stesso giorno, vi sacrae Communionis in Missa lucrari aliam Indulgentiam Plenariam pro se vel pro aliis Defunctis, anzi può lucrare altre Indulgenze plenarie per essi, se fosse prescritta la S. Comunione. - S. Congreg. Indulg. 10 magg. 1844: - e il Codex J. C. can. 933.

Anche noi, che rimaniamo nel combattimento spirituale quotidiano dobbiamo saper grado al Sommo Pontefice; perchè se aiutiamo i Defunti, Essi ci ricambiano modo degno. La visione di Dio, la Gloria Eterna è cosa sì grande, sì deliziosa (*Supra modum, in sublimitate*: sublime e incomparabile gloria: S. Paolo (II ai Corinti, IV, 17), che se l'avremo anticipata anche di un'ora ai Defunti, ci saranno riconoscenti nell'Eternità. E i nostri Morti sieno immensamente grati al Pontefice, a chi avrà usufruito del Privilegio a loro vantaggio ed un pochino anche a me, perchè mi prepari un alloggio discreto, fin dalla prima notte, nell'altra Vita.

14 giugno 1942.

Mons. CARLO GORLA, nell'80.mo genetliaco

*Un volumetto provvidenziale, curato con geniale pensiero da P. AGOSTINO GEMELLI ed uscito in questi giorni presso la « Vita e Pensiero », è intitolato: Esortazioni di S.S. Pio XII per il tempo presente (1 vol. di pag. 112, L. 7,—). Il titolo dice tutto. Diffondiamo, diffondiamo dovunque la venerata parola e gli insegnamenti del Papa!*